

(N. 1701)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1956 (V. Stampato N. 2022)

d'iniziativa dei Deputati BONOMI, TRUZZI, ROSATI, FERRARA,  
FRANCESCHINI Giorgio e BURATO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 OTTOBRE 1956

Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa,  
nelle provincie della Campania.

### Art. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1954-55 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).

Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a ti-

tolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi dei commi precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto o, per i contratti relativi all'annata agraria 1954-55, non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

Ai fini della presente legge, per prezzo della canapa si intende quello effettivamente corrisposto annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.